



COMUNE DI ALBIANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 40 del Consiglio Comunale

Oggetto: **APPROVAZIONE MODIFICHE CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLA GOVERNANCE DELLA SOCIETÀ AZIENDA MULTISERVIZI AMBIENTE S.P.A., IN SIGLA AMAMBIENTE S.P.A.**

L'anno duemilaventidue, il giorno ventisette ottobre alle ore 18:00, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, ai sensi del D.P.C.M. 13 ottobre 2020, modificato con D.P.C.M. 18 ottobre 2020, viene convocato, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, in presenza in seduta Ordinaria, il Consiglio Comunale,

Presenti i Signori:

	PRESENTI / ASSENTI
Lona Martino	Presente
Baldessari Ilenia	Presente
Filippi Alessandro	Presente
Gilli Maurizio	Presente
Gilli Ivan	Presente
Pisetta Piergiorgio	Presente
Ravanelli Martina	Presente
Fedrizzi Luca	Assente
Ravanelli Isabella	Assente
Dell' Agnolo Massimo	Presente
Baldessari Michele	Assente
Sugameli Francesco	Presente
Brendolise Nives	Presente

Assiste il SEGRETARIO SUPPLENTE dott. Cemin Mariuccia.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Lona Martino, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Oggetto: **APPROVAZIONE MODIFICHE CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLA GOVERNANCE DELLA SOCIETÀ AZIENDA MULTISERVIZI AMBIENTE S.P.A., IN SIGLA AMAMBIENTE S.P.A.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Comune di Albiano detiene il 0,013% del capitale sociale di AmAmbiente S.p.A., società costituita con decorrenza 1° gennaio 2022 dalla fusione per incorporazione di AMNU S.p.A. in STET S.p.A., contestualmente ridenominata "Azienda Multiservizi Ambiente S.p.A.", in sigla AmAmbiente S.p.A.

AmAmbiente S.p.A. gestisce per conto del Comune di Albiano il Servizio Idrico Integtrato.

AmAmbiente S.p.A. ha natura di società in house providing, ossia di società a capitale pubblico:

- sulla quale gli enti pubblici titolari del capitale svolgono “un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata” (art. 2 lett. c) del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”);
- che realizza la parte più importante della propria attività a favore e/o in relazione agli enti pubblici che la controllano.

Tale controllo analogo nei fatti si sostanzia in un vincolo di subordinazione gerarchica tra ente e governance della società tale da tradursi in un potere di comando direttamente esercitato sulla gestione dell'ente con modalità ed intensità non riconducibili ai diritti ordinari del socio ex codice civile, sino al punto che agli organi sociali resta affidata un'autonomia gestionale relativa alla sola ordinaria amministrazione (Cass. n. 14040 dell'8 luglio 2016; Corte Cost. n. 50 del 28 marzo 2013).

Con riferimento al requisito del “controllo analogo”, in base all'art. 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (*“Codice dei contratti pubblici”*) lo stesso può essere esercitato congiuntamente da più amministrazioni partecipanti quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti; singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;
- b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;
- c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti.

A livello provinciale il 20/09/2012 è stato sottoscritto tra il Presidente della Provincia Autonoma di Trento, l'Assessore al personale, Urbanistica ed Enti locali e il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali il Protocollo d'intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali in attuazione dell'art. 8, comma 3, lett. e) L.P. 27/2010, con cui è stato imposto agli enti locali di adottare delle misure nei confronti delle società dai medesimi controllate per garantire il contenimento della spesa pubblica, in linea con l'obiettivo di risanamento della finanza pubblica, ed altre misure che vengano dagli stessi ritenute opportune per garantire una equilibrata gestione delle società partecipate; ai sensi del suddetto Protocollo gli enti pubblici devono esercitare attività di indirizzo, vigilanza e controllo sulle proprie società partecipate e nel caso in cui il controllo della società sia riconducibile a un insieme di enti locali, tra i medesimi enti, deve

essere adottato uno specifico accordo per consentire il rispetto del Protocollo. L'accordo deve in particolare indicare le modalità organizzative ed operative per consentire l'attuazione del Protocollo e a tal fine indicare, tra le altre cose, l'ente locale che in nome e per conto di tutti deve rapportarsi con la società.

Gli interventi normativi succedutisi negli ultimi anni del legislatore non solo nazionale ma anche provinciale, hanno ulteriormente rafforzato e consolidato la tendenza all'assimilazione delle società pubbliche alle pubbliche amministrazioni, sotto il profilo della razionalizzazione della spesa pubblica, delle regole di trasparenza e vincoli sulla loro organizzazione, delle norme su appalti e assunzioni, per cui sempre più le società a capitale pubblico sono destinatarie di una disciplina che presenta notevoli profili di specialità rispetto a quella generale applicabile alle società commerciali.

Con il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 *"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"* il legislatore nazionale ha inteso riordinare e risolvere annosi temi ascrivibili alle partecipate: precisare il confine tra normativa pubblicistica e privatistica (in particolare in tema di personale, appalti, diritto societario); distinguere le ipotesi di controllo e da quelle di mera partecipazione; razionalizzare le strutture e contenere la spesa salvaguardando gli equilibri della finanza pubblica; estendere le regole in tema di trasparenza e anti-corruzione. Il Testo Unico si articola sostanzialmente su quattro linee di intervento:

1. disposizioni introduttive recanti l'indicazione dell'oggetto, l'ambito applicativo e le definizioni, nonché le tipologie di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica, con particolare riguardo alle in house;
2. disposizioni volte a stabilire condizioni e limiti delle partecipazioni pubbliche, nonché a ridefinire le regole per la costituzione di società o per l'assunzione o il mantenimento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche, e di alienazione di partecipazioni pubbliche;
3. disposizioni in materia di organi di amministrazione e di controllo delle società a controllo pubblico, con riferimento a governance societaria, requisiti dei componenti degli organi di amministrazione e compensi dei membri degli organi sociali, regime di responsabilità dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti;
4. disposizioni volte a incentivare l'economicità e l'efficienza mediante l'introduzione di procedure di razionalizzazione e di gestione del personale.

A livello provinciale, a fronte dell'art. 23 del TUSP (Clausola di salvaguardia - Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione), la Giunta è intervenuta con i seguenti provvedimenti:

- Deliberazione della Giunta provinciale n. 1514/2018 *"Approvazione dei criteri per la determinazione del sistema di amministrazione e controllo nelle società controllate, direttamente e indirettamente, dalla Provincia e nelle società degli enti locali"*;
- Deliberazione della Giunta provinciale n. 787/2018 *"Approvazione dei criteri per la determinazione dei compensi spettanti agli organi di amministrazione e di controllo nonché ai dirigenti nelle società controllate, direttamente e indirettamente, dalla Provincia e nelle società degli enti locali"*;
- Deliberazione della Giunta provinciale n. 1867/2017 *"Approvazione dello schema generale di convenzione tipo per la "governance" di società controllate dalla Provincia e partecipate dagli enti locali"*.

In tema di partecipate è intervenuto anche il Codice Enti Locali della Regione Trentino-Alto Adige (Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2), il quale all'art. 186 prevede che gli enti locali, nell'ambito dell'organizzazione del proprio sistema di controlli interno, debbono:

«d) verificare, attraverso l'affidamento di indirizzi e obiettivi gestionali e il controllo dello stato di attuazione dei medesimi, nonché attraverso la redazione del bilancio consolidato sulla base della disciplina in materia, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni;

e) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante

organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente».

L'ANAC con Determinazione n. 1134 del 8/11/2017, «*Linee guida attuative della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni*», ha previsto ulteriori compiti delle amministrazioni controllanti con riferimento alla vigilanza sull'adozione di misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza e promozione dell'adozione delle misure:

«[...] compito specifico delle amministrazioni controllanti è l'impulso e la vigilanza sulla nomina del RPCT e sull'adozione delle misure di prevenzione, con strumenti propri del controllo quali atto di indirizzo rivolti agli amministratori, promozione di modifiche statutarie e organizzative, etc...»

Tale attività deve essere prevista e articolata, con azioni concrete e verificabili, nel PTPC dell'amministrazione controllante. Nelle società in house tali poteri di vigilanza competono alle amministrazioni titolari del potere di controllo analogo».

L'ANAC ha altresì recentemente redatto un Vademecum per le società in house nel nuovo Codice degli appalti e nel Testo unico delle società pubbliche, pubblicato il 27/05/2022 e realizzato a seguito di Protocollo di intesa ANAC - CNN del 02/05/2022, in cui sono tra l'altro indicate le linee operative per l'esercizio del "controllo analogo" esercitato sui propri servizi da parte delle amministrazioni aggiudicatrici.

Alla luce dell'articolato quadro normativo richiamato, si può concludere come la convenzione di governance di AmAmbiente S.p.A. costituisca dunque lo strumento di coordinamento tra gli enti soci finalizzato a:

- adempiere a quanto normativamente richiesto per configurare le società come "in house", consolidando in capo a tutti i soci poteri superiori a quelli loro spettanti secondo la disciplina civilistica ed esplicantesi nell'effettiva e concreta possibilità di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della società nonché al fine di garantire la partecipazione di tutti i soci agli organi direttivi della società;
- disciplinare l'esercizio associato della governance, intesa come funzione di indirizzo, direttiva e controllo della società, che viene attribuita ad un apposito organismo, la Conferenza di coordinamento dei Sindaci, nei modi prescritti dal TUSP e dalla Giunta Provinciale, costituendo altresì accordo ai sensi del Protocollo d'intesa, mediante il quale gli enti individuano il Comune capofila nel Comune di Pergine Valsugana, che per nome e per conto degli altri soci si rapporta con la società;
- impostare un sistema di controlli sia ai fini dei controlli interni che ai fini anti-corruzione e trasparenza.

Con deliberazione n. 27 di data 30/06/2021 avente ad oggetto "*Approvazione progetto di fusione per incorporazione di AMNU S.P.A. in S.T.E.T. S.P.A. e contestuale ridenominazione in AmAmbiente S.p.A.; approvazione nuova convenzione per l'esercizio associato della governance di AmAmbiente S.p.A.*" era stata approvata anche la convenzione per l'esercizio associato della governance della costituenda società, successivamente sottoscritta da tutti gli enti soci.

Rispetto a tale testo si rendono ora necessarie delle modifiche, puntualmente evidenziate nell'Allegato 1, tese in particolare:

- a precisare le funzioni di indirizzo rimesse alla Conferenza di Coordinamento, specificando espressamente che ad essa è demandata l'approvazione preventiva del budget economico finanziario annuale nonché di operazioni straordinarie quali fusioni, incorporazioni, scissioni e scorpori che si rendessero necessari ed opportuni in relazione ai nuovi modelli organizzativi della Società medesima, alle prospettive di crescita dimensionale della stessa ovvero per ottemperare agli obblighi imposti dalla normativa vigente, operazioni sulle quali in precedenza era richiesto alla Conferenza un mero parere (articolo 3) ;

- a dettagliare i contenuti del controllo sulla gestione, articolato in preventivo, concomitante e successivo, in particolare stabilendo che :
 - o il controllo preventivo si esercita attraverso la disamina di budget e piani industriali per l'anno successivo entro il mese di dicembre di ogni anno;
 - o il controllo concomitante si esercita attraverso l'esame entro il mese di settembre di ogni anno delle relazioni periodiche sull'andamento della gestione;
 - o il controllo successivo si esercita mediante valutazione entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio di esercizio del raggiungimento degli obiettivi programmati e previsti dal budget di esercizio e dai piani previsionali;
- a stabilire, ai fini del funzionamento della Conferenza di coordinamento (art. 8), che la stessa è validamente costituita con la presenza del socio di maggioranza e di almeno un altro Ente socio;
- a precisare, all'art. 9, che, accanto ai 3 Consiglieri del Consiglio di Amministrazione indicati dal Comune capofila e 1 Consigliere indicato dal Comune di Levico Terme, 1 Consigliere viene indicato dal Comune di Caldonazzo in accordo con i comuni di Altopiano della Vigolana, Calceranica e Tenna nonché di tutti gli altri azionisti;
- a precisare, sempre all'art. 9, quanto alla composizione del Collegio sindacale, che il sindaco effettivo con funzioni di Presidente indicato dal Comune di Baselga di Pinè è in rappresentanza di tutti gli azionisti facenti parte della Comunità di Valle Alta Valsugana e Bersntol, il sindaco effettivo e il sindaco supplente indicati dal Comune di Civezzano sono in rappresentanza di tutti gli azionisti facenti parte della Comunità di Valle Alta Valsugana e Bersntol, mentre il sindaco effettivo e il sindaco supplente indicati dal Comune di Borgo Valsugana sono in rappresentanza degli altri azionisti.

Lo schema di convenzione per l'esercizio associato della governance è stato sottoposto all'esame ed approvazione della Conferenza di coordinamento dei Sindaci di data 3 ottobre 2022, la quale ha approvato il testo in allegato, come da verbale n. 4/2022 acquisito al prot. 5998 di data 06/10/2022.

Visto lo schema di convenzione per l'esercizio associato della governance nella società a capitale pubblico AmAmbiente S.p.a., allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

Ritenuto che la convenzione, da stipularsi ai sensi dell'art. 35 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, rappresenti lo strumento idoneo al fine di garantire l'esercizio collettivo della funzione di indirizzo e controllo da parte della compagine pubblica, in conformità alla normativa sopra richiamata.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso sul presente provvedimento dal Segretario comunale, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, e dato atto che la presente proposta non presenta rilevanza contabile e che quindi non si rende necessario acquisire sulla medesima il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria.

Visto il Protocollo d'intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali del 20/09/2012.

Visto il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica approvato con D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 e la L.P. 19/2016 in materia di società partecipate dagli enti pubblici.

Visto l'art. 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (*"Codice dei contratti pubblici"*).

Viste le Deliberazioni della Giunta provinciale:

- n. 1514/2018 *“Approvazione dei criteri per la determinazione del sistema di amministrazione e controllo nelle società controllate, direttamente e indirettamente, dalla Provincia e nelle società degli enti locali”*;
- n. 787/2018 *“Approvazione dei criteri per la determinazione dei compensi spettanti agli organi di amministrazione e di controllo nonché ai dirigenti nelle società controllate, direttamente e indirettamente, dalla Provincia e nelle società degli enti locali”*;
- n. 1867/2017 *“Approvazione dello schema generale di convenzione tipo per la “governance” di società controllate dalla Provincia e partecipate dagli enti locali”*.

Visto l'art. 186 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm..

Vista la Determinazione ANAC n. 1134 del 8/11/2017.

Visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.lgs 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.lgs 118/2011 e ss.mm..

Visto il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm..

Visto il vigente Statuto Comunale.

Visto il vigente Regolamento del Consiglio comunale.

Visto il vigente Regolamento di Contabilità.

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 10 di data 16/03/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2022-2024 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024.

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 38 del 04/04/2022, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024.

Atteso che l'adozione del presente provvedimento rientra nella competenza del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 49 del “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige”.

Tutto ciò premesso con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, dai n. 10 consiglieri comunali presenti e votanti,

DELIBERA

1. di approvare le modifiche alla convenzione per l'esercizio associato della governance della società Azienda Multiservizi Ambiente S.p.A., in sigla AmAmbiente S.p.A., evidenziate nell'Allegato 1 alla presente deliberazione, approvando per l'effetto la nuova convenzione come da schema che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 2);
2. di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere la convenzione di cui al punto precedente;
3. di dare atto che ai sensi dell'art. 7 della L.R. 13/12/2012 n. 8 la presente delibera verrà pubblicata nella sezione speciale “Amministrazione trasparente” del sito internet del Comune al seguente link:
<https://www.comune.albiano.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Enti-controllati/Societa-partecipate/Provvedimenti/Amambiente-spa>;

4. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dall'inizio della pubblicazione all'Albo telematico, ai sensi dell'art. 183, comma 3, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
5. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - ricorso in opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta comunale ai sensi dell'art. 183, comma 5, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige";
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco
Lona Martino

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL SEGRETARIO SUPPLENTE

Cemin Mariuccia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERI (art. 185 e art. 187 della L.R. 2/2018)

Vista la proposta di deliberazione riguardante l'argomento di cui all'oggetto si esprime:
PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 25-10-2022

Il responsabile della struttura competente
f.to Cemin Mariuccia

PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio da oggi 28-10-2022 fino al 07-11-2022 ai sensi dell'art. 183 della L.R. 2/2018.

IL SEGRETARIO SUPPLENTE

Cemin Mariuccia

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio;
- è divenuta esecutiva il giorno 08-11-2022 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 183, comma 3, della L.R. 2/2018).

IL SEGRETARIO SUPPLENTE

Cemin Mariuccia